

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 915-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1965

Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori
e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, nel presentare il disegno di legge n. 915 riguardante l'aumento dei limiti di valore della competenza dei Pretori e dei conciliatori, rileva che vi è sempre stato un certo ritardo nell'adeguamento tra il processo di svalutazione monetaria e il correlativo ampliamento dei limiti di competenza per valore.

Tale osservazione — ricorda la relazione che accompagna il provvedimento — trova conferma sia nelle numerose istanze di revisione del Codice di procedura civile, sia nei rilievi dei procuratori generali in occasione dell'inizio degli anni giudiziari.

Il mancato adeguamento provoca ben noti inconvenienti ed apporta al lavoro giudiziario un sovraccarico che è necessario eliminare.

Nel disegno di legge si propone un criterio di rivalutazione connesso con il sistema introdotto per la rivalutazione fiscale dei valori imponibili relativi agli immobili e specialmente a quelli sottoposti a regime di blocco degli affitti; il provvedimento, nell'applicazione di questo criterio, propone di aumentare a lire 100.000 il limite di valore della competenza del conciliatore e a lire 1.000.000 quello del Pretore.

Tuttavia la Commissione, dopo ampia discussione, ha ritenuto opportuno di ridurre la misura degli aumenti, fissando in lire 50.000 il limite di competenza del conciliatore ed in lire 500.000 quello del Pretore.

Per il resto la Commissione ritiene che possano essere approvate le norme proposte nel disegno di legge governativo.

AZARA, *relatore*

TESTO DEL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 100.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 1.000.000.

Il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato, è elevato a lire 300.000.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 20.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 50.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 500.000.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.